

MODELLO PER ASSOCIAZIONI senza fini di lucro E ONLUS

N.B. Se l'attività di somministrazione temporanea è esercitata da associazioni, enti o altri organismi senza fine di lucro la SCIA può essere presentata con modalità telematica/cartacea all'Ufficio Interventi Economici comunale.

**SCIA PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA
IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE,
TRADIZIONALI E CULTURALI, EVENTI LOCALI STRAORDINARI
E ALTRE INIZIATIVE A CARATTERE IMPRENDITORIALE**

AL COMUNE DI LUNAMATRONA

Il sottoscritto

Cognome	Nome		
Nato a		il	
Residente a	via		n.
CAP	- Tel.	C. F.	
Cittadinanza ITALIANA			

(Per i cittadini stranieri)

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. _____ rilasciato dalla Questura di _____ il _____ valido fino al _____ per i seguenti motivi _____ che allega in fotocopia.

In qualità di Presidente dell'Associazione _____

con sede in Lunamatrona _____

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 41 del D.L. 09 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35 e dell'art. 26 della L.R. 5/2006 ,

SEGNALA

l'inizio dell'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che si svolgerà in Lunamatrona – in occasione della manifestazione non a scopo di lucro denominata "Sagra del Melone coltivato in asciutto"

- Nel giorno 02/03 Settembre 2023 dalle ore _____ alle ore _____;

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. oltre a quanto disciplinato dall'art. 19 della Legge 241/1990,

DICHIARA

- 1) che la manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Lunamatrona.
- 2) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative previsti dall'art 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 59/10 (c.d. requisiti morali) e dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS (R.D. n. 773/31);
- 3) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e modificata dal D.P.R. n. 252/98 (c.d. legge antimafia);
- 4) apposita comunicazione relativa al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dal Regolamento CE 852/2004 tramite Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004 per la trasmissione al competente Servizio Igiene degli Alimenti dell'Azienda ASL 6 –

Sanluri-

- 1) che le strutture utilizzate per la produzione e somministrazione di alimenti e bevande saranno allestite il giorno _____ dalle ore _____;
- 2) che nell'esercizio dell'attività temporanea, verranno osservate tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza delle strutture, degli impianti elettrici e delle attrezzature, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico;
- 3) di essere a conoscenza che i locali/stand che effettuano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre le tabelle previste dal D.M. 30 luglio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8/9/08 n. 210, con gli accorgimenti indicati nel decreto stesso;
- 4) che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 5) di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali – art. 13 GDPR 679/2016, allegata alla presente domanda;

ALLEGATI:

- a) Programma della manifestazione
- b) Comunicazione relativa al rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 852/2004;
- c) Relazione tecnica;
- d) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari del presente modello;

Data

Firma

N.B. L'attività di somministrazione temporanea esercitata da associazioni, enti o altri organismi senza fine di lucro (quindi soggetti che non sono impresa) la SCIA può essere presentata con modalità sia telematica che in forma cartacea.

In tutti i casi in cui la firma non è apposta alla presenza del funzionario competente occorre allegare copia di un documento di identità valido.

INFORMAZIONI

Legge 7/8/1990 n. 241

19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ove espressamente previsto dalla normativa vigente dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. *abrogato*

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Requisiti previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931

Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia, fra le quali quella in oggetto, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci

* * *